

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNISTI E GLI STAGISTI ISAE

Art. 1 (Premesse)

L'ISAE promuove stages e conferisce assegni di ricerca rispettivamente a favore di giovani laureati e a ricercatori muniti del titolo di dottorato o che abbiano svolto una equivalente attività di ricerca, al fine di inserirli nelle attività dell'Istituto e di promuoverne la formazione nelle discipline scientifiche di interesse dell'Ente.

Art. 2 (Tutor)

Assegnisti e stagisti sono seguiti da un *tutor* (ricercatore o tecnologo) che ne cura la formazione, ne supervisiona l'attività e la certifica in relazioni annuali; nel corso del tempo, si può procedere ad una rotazione del *tutor*, in modo da permettere una formazione più completa.

Art. 3 (Prestazioni)

La predetta attività di formazione comporta un impegno di almeno 35 ore settimanali da concordare con i rispettivi *tutor*.

Anche ai fini assicurativi, di cui al successivo articolo 5, la presenza in Istituto deve risultare dalla firma su appositi registri, tenuti dai *tutor*, in cui viene riportato l'orario d'entrata e di uscita e le assenze. In caso di malattia, o per qualunque altro motivo di assenza, avvisano il *tutor*, che registrerà la loro assenza.

Assegnisti e stagisti sono tenuti a rispettare tutti i regolamenti (disciplinari, di sicurezza, di tutela della riservatezza dei dati personali, di rispetto dei beni e delle attrezzature) in vigore nell'Istituto. Essi sono anche tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

Art. 4* (Durata)

La durata dell'assegno di ricerca è, di norma, di due anni, con la possibilità di un solo rinnovo biennale. L'assegnista viene tenuto informato dal proprio *tutor* sulle possibili prospettive occupazionali all'interno dell'ISAE.

Lo stage ha durata minima di due mesi, salvo diverso accordo con l'istituzione proponente, e d'intesa con questa può essere prorogato per un massimo di ulteriori dieci mesi.

Trascorsi i termini di durata indicati nei commi precedenti, gli assegni di ricerca e gli stage si intendono comunque conclusi.

Nel periodo di durata dell'assegno di ricerca l'attività deve essere svolta senza soluzioni di continuità. Eventuali periodi di assenza per malattia superiori a 15 giorni lavorativi consecutivi sospendono la decorrenza del termine e della corresponsione dell'assegno; essi verranno cumulativamente recuperati successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto.

**(testo così modificato dalla Deliberazione n. 5/2008 del 15 luglio 2008)*

Art. 5 (Assicurazioni contro gli infortuni)

Assegnisti e stagisti sono assicurati contro gli infortuni ai sensi della normativa vigente. La loro presenza nell'Istituto deve essere pertanto registrata secondo le procedure previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

Agli stessi fini, ove, per particolari esigenze, adeguatamente valutate e motivate dal *tutor*, la loro attività venga svolta all'esterno dell'Istituto, il Servizio del personale deve essere informato.

Art. 6
(Incompatibilità)

Gli assegni e gli stages non sono cumulabili con altri assegni, stage o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei loro titolari.

Gli assegnisti e gli stagisti possono esercitare attività lavorativa non subordinata, esclusivamente previa autorizzazione scritta del Direttore della struttura presso la quale viene svolto l'assegno o lo stage alle condizioni, verificate dallo stesso, che l'attività svolta per altri committenti non pregiudichi lo svolgimento di quella svolta in ISAE; non comporti conflitto di interessi con essa, né utilizzo dei dati e delle informazioni di proprietà dell'Istituto, o sottoposti ai vincoli del rispetto della riservatezza dei dati personali elaborati a fini di ricerca, secondo le normative vigenti.

Art. 7
(Decadenza)

Se l'assegnista o lo stagista non ottempera alle norme previste nel presente Regolamento, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o fornisca prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Presidente.

Art. 8
(Norme finali)

Le attività svolte da assegnisti e stagisti hanno carattere formativo e non costituiscono comunque alcun titolo o presupposto per futuri rapporti di lavoro o consulenza con l'ISAE.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, vale la normativa in vigore riguardante assegni e tirocini di ricerca, e quanto disciplinato nei bandi di gara.

Roma,